

Definizione del GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA del

Comune di Figline e Incisa Valdarno

relazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e

successive modifiche

BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2021



**Definizione del GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA del
Comune di Figline e Incisa Valdarno
relazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche
BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2021**

PREMESSE

La presente relazione è redatta ai sensi degli obblighi previsti per gli Enti Locali, di cui al Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 11-bis, gli enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Il primo elenco viene redatto sulla base dei seguenti elementi indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del “GAP”:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato). Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le

politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

- 2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

- 3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non erano considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Dall'esercizio 2018 occorre tenerne conto.

3.2) Sono da considerare nel GAP le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L’effettiva area di consolidamento deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell’area di consolidamento nei casi di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l’esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 3 per cento

rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente.

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”.

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione”.

**VALUTAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
AI FINI DELL'INSERIMENTO
NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

1. CASA SPA

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
CASA SPA	1,50%	Gestione del patrimonio edilizia pubblica dell'area fiorentina.

CASA SPA è una società partecipata direttamente dal Comune con una quota del 1,5%. La società si occupa di gestione del patrimonio edilizia pubblica dell'area fiorentina.

La società CASA SPA sarà inserita nell'area di consolidamento dal momento che risulta essere affidatario in house di servizi.

2. FARMAVALDARNO SPA

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
FARMAVALDARNO SPA	77,44%	Gestione farmacie ex comunali.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno detiene una quota di partecipazione diretta pari al 77,44% in FARMAVALDARNO SPA. La Società si occupa di gestione farmacie ex comunali.

La società FARMAVALDARNO SPA sarà inserita nell'area di consolidamento dal momento che risulta essere affidataria diretta di servizi.

3. VALDARNO CENTER SRL

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
VALDARNO CENTER SRL	38,72%	Commercio di prodotti ortopedici e sanitari.

La società VALDARNO CENTER SRL è una società partecipata indirettamente dal Comune tramite FARMAVALDARNO SPA con una quota del 38,72%. La Società svolge attività di commercio di prodotti ortopedici e sanitari.

Occorre verificare se la partecipazione in VALDARNO CENTER SRL può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

	Tot Attivo al 31/12/2021	Patrimonio Netto al 31/12/2021	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2021
Comune di FIGLINE E INCISA VALDARNO	127.389.030,07	68.733.348,97	26.051.872,49
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	3.821.670,90	2.062.000,47	781.556,17
Partecipata VALDARNO CENTER SRL	246.319,00	169.534,00	254.168,00
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Figline e Incisa Valdarno in VALDARNO CENTER SRL è irrilevante per i tre parametri, pertanto, la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

4. ACQUA TOSCANA SPA

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
ACQUA TOSCANA SPA	2,08693%	Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative).

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno detiene una quota di partecipazione diretta pari al 2,08693% in ACQUA TOSCANA SPA. La Società svolge attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative).

ACQUA TOSCANA SPA sarà inserita nel perimetro di consolidamento dal momento che risulta affidataria diretta di servizi.

5. PUBLIACQUA SPA

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
PUBLIACQUA SPA	1,110%	Gestione servizio idrico.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno detiene una quota di partecipazione indiretta tramite ACQUA TOSCANA SPA pari al 1,110% in PUBLIACQUA SPA. La Società si occupa di gestione servizio idrico.

Considerando che la Società non è interamente pubblica, non è controllata e non è affidataria di servizi dell'ente socio, nonché partecipata per una quota inferiore al

20%, sarà esclusa sia dal Gruppo di Amministrazione pubblica sia dal Perimetro di Consolidamento.

6. C.E.T. SCRL

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
C.E.T. SCRL	0,178%	Razionalizzazione, contenimento dei consumi energetici dei soci e promozione delle iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno detiene una quota di partecipazione diretta e indiretta tramite CASA SPA pari al 0,178% in C.E.T. SCRL. La Società svolge attività di razionalizzazione, contenimento dei consumi energetici dei soci e promozione delle iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico.

C.E.T. SCRL sarà inserita nel perimetro di consolidamento dal momento che risulta affidataria in house di servizi.

7. TOSCANA ENERGIA SPA

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
TOSCANA ENERGIA SPA	0,0087%	Attività di distribuzione del gas, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno detiene una quota di partecipazione diretta pari al 0,0087% TOSCANA ENERGIA SPA. La Società svolge attività di distribuzione del gas, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia.

Considerando che la Società non è interamente pubblica, non è controllata e non è affidataria di servizi dell'ente socio, nonché partecipata per una quota inferiore al 20%, sarà esclusa sia dal Gruppo di Amministrazione pubblica sia dal Perimetro di Consolidamento.

8. FONDAZIONE PER SOPHIA

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
FONDAZIONE PER SOPHIA	0,33%	Sostentamento, crescita e sviluppo dell'Istituto universitario Sophia, laboratorio di formazione, studio e ricerca tramite concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio a favore di studenti e neolaureati.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno detiene una quota di partecipazione diretta pari allo 0,33% in FONDAZIONE PER SOPHIA. L'Ente si occupa di sostentamento, crescita e sviluppo dell'Istituto universitario Sophia, laboratorio di formazione, studio e ricerca tramite concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio a favore di studenti e neolaureati.

Occorre verificare se la partecipazione in FONDAZIONE PER SOPHIA può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

	Tot Attivo al 31/12/2021	Patrimonio Netto al 31/12/2021	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2021
Comune di FIGLINE E INCISA VALDARNO	127.389.030,07	68.733.348,97	26.051.872,49
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	3.821.670,90	2.062.000,47	781.556,17
Partecipata FONDAZIONE PER SOPHIA	525.951,00	525.245,00	120.539,00
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Figline e Incisa Valdarno in FONDAZIONE PER SOPHIA è irrilevante per i tre parametri, pertanto, la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

9. FONDAZIONE NUOVI GIORNI

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
FONDAZIONE NUOVI GIORNI	13,518%	Solidarietà e mutualità sociale. Prevede lo svolgimento esclusivo di attività di assistenza sociale e sociosanitaria a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno detiene una quota di partecipazione diretta pari allo 13,518% in FONDAZIONE NUOVI GIORNI. L'Ente si occupa di solidarietà e mutualità sociale. Prevede lo svolgimento esclusivo di attività di assistenza sociale e sociosanitaria a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.

Occorre verificare se la partecipazione in FONDAZIONE NUOVI GIORNI può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo,

quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

	Tot Attivo al 31/12/2021	Patrimonio Netto al 31/12/2021	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2021
Comune di FIGLINE E INCISA VALDARNO	127.389.030,07	68.733.348,97	26.051.872,49
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	3.821.670,90	2.062.000,47	781.556,17
Partecipata FONDAZIONE NUOVI GIORNI	195.577,00	116.192,00	266.762,00
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Figline e Incisa Valdarno in FONDAZIONE NUOVI GIORNI è irrilevante per i tre parametri, pertanto, la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

10. VALDARNO SVILUPPO SPA (in liquidazione)

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
VALDARNO SVILUPPO SPA (in liquidazione)	3,01%	Promozione iniziative per il rilancio economico e produttivo del territorio.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno detiene una quota di partecipazione diretta pari al 3,01% in VALDARNO SVILUPPO SPA (in liquidazione). La Società si occupa di promozione iniziative per il rilancio economico e produttivo del territorio.

Considerando che la Società non è interamente pubblica, non è controllata e non è affidataria di servizi dell'ente socio, nonché partecipata per una quota inferiore al

20%, sarà esclusa sia dal Gruppo di Amministrazione pubblica sia dal Perimetro di Consolidamento.

11. SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST	8,49%	Miglioramento della salute e del benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno detiene una quota di partecipazione diretta pari al 8,49% in SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST. La Società si occupa di miglioramento della salute e del benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini.

SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST sarà inserita nel perimetro di consolidamento dal momento che risulta affidataria diretta di servizi.

12. ATO TOSCANA CENTRO

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
ATO TOSCANA CENTRO	1,03%	Organizzazione, affidamento, controllo, area servizio gestione integrata rifiuti urbani.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno detiene una quota di partecipazione diretta pari al 1,03% in ATO TOSCANA CENTRO. L' ATO TOSCANA CENTRO si occupa di organizzazione, affidamento, controllo, area servizio gestione integrata rifiuti urbani.

Occorre verificare se la partecipazione in ATO TOSCANA CENTRO può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

	Tot Attivo al 31/12/2021	Patrimonio Netto al 31/12/2021	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2021
Comune di FIGLINE E INCISA VALDARNO	127.389.030,07	68.733.348,97	26.051.872,49
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	3.821.670,90	2.062.000,47	781.556,17
Partecipata ATO TOSCANA CENTRO	2.217.335,18	1.211.505,97	2.112.722,68
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	RILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Figline e Incisa Valdarno in ATO TOSCANA CENTRO è rilevante per uno dei tre parametri, pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

13. AIT – AUTORITA' IDRICA TOSCANA

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
AIT – AUTORITA' IDRICA TOSCANA	0,58%	Organizzazione servizio idrico integrato Enti consorziati.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno detiene una quota di partecipazione diretta pari al 0,58% in AIT – AUTORITA' IDRICA TOSCANA. L'AIT si occupa di organizzazione servizio idrico integrato Enti consorziati.

Occorre verificare se la partecipazione in AIT – AUTORITA' IDRICA TOSCANA può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza. Come ricordato,

il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

	Tot Attivo al 31/12/2021	Patrimonio Netto al 31/12/2021	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2021
Comune di FIGLINE E INCISA VALDARNO	127.389.030,07	68.733.348,97	26.051.872,49
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	3.821.670,90	2.062.000,47	781.556,17
Partecipata AIT	50.977.399,86	6.241.123,07	23.686.686,64
GIUDIZIO		RILEVANTE	RILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Figline e Incisa Valdarno in AIT – AUTORITA' IDRICA TOSCANA è rilevante per i tre parametri, pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

14. ASP MARTELLI

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
ASP MARTELLI	Il comune nomina 3 membri del CDA su 5	Azienda pubblica di servizi alla persona.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno partecipata in ASP MARTELLI. L'ASP MARTELLI è un'azienda pubblica di servizi alla persona.

L'ASP MARTELLI sarà esclusa dal GAP per indicazioni ARCONET in seguito all'applicazione dell'art. 4 comma 3 D.lgs.112/2017 in quanto lo Statuto non rileva alcun controllo dell'ente locale.

15. AER SPA

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
AER SPA	0,56%	Gestione ciclo integrato di igiene urbana.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno detiene una quota di partecipazione pari allo 0,56% in AER SPA. La Società si occupa di gestione ciclo integrato di igiene urbana.

Considerando che la Società non è interamente pubblica, non è controllata e non è affidataria di servizi dell'ente socio, nonché partecipata per una quota inferiore al 20%, sarà esclusa sia dal Gruppo di Amministrazione pubblica sia dal Perimetro di Consolidamento.

16. AER IMPIANTI SRL (in liquidazione)

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
AER IMPIANTI SRL (in liquidazione)	3,02%	Attività di stoccaggio provvisorio RSU/ assimilati-incenerimento RSU/ speciali ed assimilati.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno detiene una quota di partecipazione diretta e indiretta tramite AER SPA pari al 3,02% in AER IMPIANTI SRL (in liquidazione). La

Società si occupa di attività di stoccaggio provvisorio RSU/ assimilati-incenerimento RSU/ speciali ed assimilati.

Considerando che la Società non è interamente pubblica, non è controllata e non è affidataria di servizi dell'ente socio, nonché partecipata per una quota inferiore al 20%, sarà esclusa sia dal Gruppo di Amministrazione pubblica sia dal Perimetro di Consolidamento.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate emerge che il Comune di Figline e Incisa Valdarno è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato.

Non vengono inseriti nel GAP:

Partecipazioni societarie
PUBLIACQUA SPA
VALDARNO SVILUPPO SPA
ASP MARTELLI
AER SPA
AER IMPIANTI SRL (in liquidazione)
TOSCANA ENERGIA SPA

Possono non essere inseriti nell'area di consolidamento.

Partecipazioni societarie
VALDARNO CENTER SRL
FONDAZIONE PER SOPHIA
FONDAZIONE NUOVI GIORNI

PERTANTO

Rientrano nell'area di consolidamento del Comune di Figline e Incisa Valdarno le seguenti società:

Partecipazioni societarie	% Quota Partecipazione	
CASA SPA	1,50%	DIRETTA
FARMAVALDARNO SPA	77,44%	DIRETTA
ACQUA TOSCANA SPA	2,08693%	DIRETTA
C.E.T. SCRL	0,178%	DIRETTA e INDIRETTA tramite CASA SPA
SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST	8,49%	DIRETTA
ATO TOSCANA CENTRO	1,03%	DIRETTA
AIT – AUTORITA' IDRICA TOSCANA	0,58%	DIRETTA

Fonte Dati

- Scheda società partecipate
- Statuti Enti di diritto privato
- Rendiconto del Comune;
- Bilanci consuntivi delle società/enti partecipati dal Comune;
- Piano di razionalizzazione del Comune;
- Visure delle società partecipate ove necessario;
- Informazioni relative alle società partecipate reperite tramite siti web e official sites.